



COMUNE DI NUORO

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 DEL 21/01/2022

OGGETTO: Sequestro sanitario dell'allevamento per conferma Blue Tongue

IL SINDACO

BLUE TONGUE - Sequestro sanitario dell'allevamento

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario ATS del 18.01.2022 (prot. comune Nuoro n. 3686 del 18.01.2022) con la quale veniva segnalato che l'allevamento sito in località --- omissis... --- agro del Comune di Nuoro, --- omissis... --- con codice aziendale --- omissis... --- - è stata formulata la conferma di focolaio di Febbre Catarrale dei bovini (Blue Tongue) in capi bovini.

Visto il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni;
Vista la Legge 23 gennaio 1968 n. 34;
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Vista la legge 2 giugno 1988 n. 218;
Visto il Decreto Ministeriale 20/7/1989 n. 298;
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 86;
Vista la Legge 22 febbraio 1994 n.146;
Visto il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3/10/2002 art. 1 comma 3;
Visto il D.M 1/9/1988 n. 333;
Visto il D.Lgs. 22/5/1999 n. 196;
Vista l'Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 e relativi allegati;
Visto il Regolamento CE n. 999/2001 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento CE n. 1774/2002 e successive modificazioni;
Vista la decisione 2003/2187CE del 27.03.2003;
Visto il D.L. 9 luglio 2003 n. 225;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

ORDINA

Alla --- omissis... ---. in persona del titolare dell'allevamento identificato col codice aziendale -
-- omissis... --- con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo
scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento;
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;

3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;

4. Il divieto di movimento di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa;
5. Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. L'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi della epidemia;
8. La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
9. L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;

Le infrazioni alla seguente ordinanza sono quelle previste dalla vigente normativa;

La Polizia Municipale, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo maggiori pene previste dal Codice Penale per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della Legge 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art.264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D .27.07.1934 ,n.1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27.

Fuori dai casi sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54,n.320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22;

AVVISA

Sulle modalità di opposizione e sui rimedi esperibili (comunicazione prevista dall'art. 3 comma 4 legge n. 241/1990 e s.m.i):

- contro la presente ordinanza, è possibile presentare tempestivamente, alla stessa autorità emanante (Sindaco), memorie scritte per rappresentare errori materiali o la carenza

di legittimazione passiva del soggetto indicato quale obbligato, al fine di avviare il procedimento di autotutela ed annullamento d'ufficio del provvedimento ordinatorio;

- è ammessa, entro 30 giorni dalla notificazione, la presentazione del ricorso gerarchico al Prefetto di Nuoro, oppure in alternativa il ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sardegna, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data della sua notifica.

- Il presente atto è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione.

- La presente ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune.

DISPONE CHE

la presente Ordinanza venga notificata al soggetto obbligato ed agli organi deputati al controllo:

IL SINDACO

Si notifica il presente provvedimento tramite mail pec ai seguenti destinatari:

--- omissis... ---

A.S.L. n. Servizio Veterinario NUORO

A.S.L. Servizio Veterinario –

ATS - Dipartimento di prevenzione zona centro: siapz.centro@pec.atssardegna.it"

Ass.to Regionale Igiene e Sanità

Prefettura di NUORO (entilocali.prefor@pec.interno.it) -

Comando di Polizia Municipale - SEDE;

Comando Stazione Carabinieri –

Comando Guardie Forestali – NUORO (cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it);

Comando di Polizia Stradale NUORO (sezpoldstrada.nu@pecps.poliziadistato.it)

Comando Carabinieri NAS – NUORO (tnu23949@pec.carabinieri.it)

Sindaci dei Comuni limitrofi LORO SEDI:

IL SINDACO

f.to SODDU ANDREA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)*